

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MELANDRI, SAPORITO, BERNASSOLA,
VENTURI, VERNASCHI, PACINI, FOSCHI, MASCARO e FIMOGNARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1984

Provvedimenti per i territori collinari a rilevante depressione economica

ONOREVOLI SENATORI. — In questi ultimi anni, in conseguenza dell'aggravarsi della crisi economica, si è accentuato lo squilibrio tra i vari settori e quello dell'agricoltura.

A questa constatazione non fanno eccezione nemmeno le zone agricole più favorite per tipi di colture e per maggiori redditi; il divario, pertanto, è ancora più profondo quando ci si riferisce alle zone collinari più povere per un insieme di circostanze negative, che hanno portato al depauperamento demografico delle zone stesse, che è anche alla base della decadenza di valori umani e civili, meglio conservati nelle piccole comunità.

Il problema dei territori montani e collinari è complesso ed ha dimensioni notevoli. Secondo alcune statistiche, questi rappresentano circa il 66 per cento della superficie nazionale, così suddivisa: 10.600.000 ettari di montagna, 10.500.000 ettari di collina.

Di questi 21 milioni di ettari circa, 16 milioni sono compresi nei territori delle comunità montane, senza tener conto della loro classificazione ai fini del catasto agrario (legge 3 dicembre 1971, n. 1102).

Inoltre, altri 3 milioni circa di ettari sono interessati ad alcuni interventi a sostegno della economia collinare.

Nonostante gli interventi disposti ed attuati in applicazione delle leggi vigenti, comprese quelle emanate dalle Regioni, gli squilibri denunciati in premessa permangono, anzi si aggravano, e si verificano specialmente nelle zone collinari « interne », che sono state abbandonate sia per la scarsa produttività dei terreni, sia per i redditi che risultano molto inadeguati agli impieghi e insufficienti per tutte le attività svolte, e comunque molto al di sotto di quelli realizzati in altre zone.

Deve essere sottolineato che l'abbandono delle zone più povere, soprattutto da parte dei giovani, non è soltanto un rifiuto del-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le attività agricole, che costituiscono la maggior parte delle attività produttive e che sono molto poco considerate e caricate di ulteriori pregiudizi; è anche un ulteriore indebolimento di tutte le altre attività tipiche della società rurale.

* * *

Un progetto di risanamento dell'economia in generale è impresa ardua, per la quale lavorano, e non sempre con successo, il Governo, il Parlamento, le forze politiche, economiche e sociali; ma i tempi sono ancora lunghi per la gravità della crisi, che ha inciso in profondità, e per le condizioni attuali non certo favorevoli.

Si richiedono, tuttavia, provvedimenti che, pur investendo aspetti parziali, ma non secondari, costituiscano la premessa per il superamento della crisi e contribuiscano ad arrestare il peggioramento della situazione, proprio nel momento nel quale anche il fenomeno dell'emigrazione sta regredendo, con il ritorno ai centri rurali e con la conseguente riscoperta di alcune attività tradizionali.

Per incoraggiare questa tendenza con atti concreti, con il presente disegno di legge si indicano alcuni possibili interventi, i quali, da una parte, potrebbero offrire sensibili miglioramenti e, dall'altra, non entrare in contrasto con le esigenze più generali della situazione economica.

Prima ancora di illustrare le linee di questi interventi, è il caso di accennare almeno a qualcuno degli aspetti da prendere in considerazione: per esempio, a quello degli oneri per prestazioni assistenziali e sociali e per alcuni altri servizi. Detti oneri in questi ultimi anni sono aumentati, ma il peso è stato sopportato con maggiore difficoltà da coloro che operano nelle zone più svantaggiate.

Se si vuole contribuire ad un riequilibrio anche parziale, sarebbe giusto disporre gli aumenti dei contributi con moderazione, prevedere alcune esenzioni e agevolazioni, che tengano conto delle condizioni generali presenti nelle aree individuate, come con-

templato dal presente disegno di legge, e del grado di fruibilità di certi servizi da parte del cittadino.

È chiaro il riferimento alla richiesta contenuta nel disegno di legge di riduzione dei contributi imposti da alcuni consorzi o enti, i quali, pur comprendendo nella loro giurisdizione larghe fasce di territori collinari, oggettivamente non sono in grado di realizzare interventi nelle zone stesse, oppure intervengono in modo marginale.

Va anche rilevato che un elemento di parziale aggiustamento potrebbe venire per il settore agricolo dalla conclusione, che si spera rapida, della revisione in corso degli estimi catastali, se operata con il necessario equilibrio e non prescindendo dall'entità dei redditi effettivi.

Sembra ancora opportuno e doveroso richiamare l'attenzione sullo stato di abbandono della maggior parte dei fabbricati rurali.

Le modificazioni intervenute nelle forme di conduzione dell'agricoltura, specialmente nelle zone dove vigeva la mezzadria, e le mutate condizioni sociali hanno lasciato questi fabbricati vuoti, decretando il dissolvimento di un patrimonio ancora oggi inestimabile e suscettibile di recupero. Con opportuni interventi, incentivati da adeguate agevolazioni fiscali, tributarie e creditizie, si potrebbe recuperarlo sia per soddisfare in parte il bisogno di abitazioni, avvertito anche nei centri rurali, sia, per un'altra parte, per attivare una forma di turismo, sia infine per creare condizioni di vita migliori e accettabili per quelli che vogliono continuare a viverci.

In caso contrario, cioè senza alcuna incentivazione, non sarà possibile preservare questi beni dalla rovina totale per mancanza di capitali, considerati i redditi insufficienti, e perchè hanno perduto la loro funzione economica legata alla vita degli addetti all'agricoltura.

* * *

Il disegno di legge si compone di cinque articoli.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 1 afferma l'esigenza di delimitare le zone collinari svantaggiate a rilevante depressione economica e di equipararle ai territori montani ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

L'articolo 2 indica le agevolazioni e le esenzioni ulteriori, in modo particolare per le zone montane e per quelle assimilate a norma dell'articolo 1, per il settore dell'agricoltura.

Nel successivo articolo 3 si stabilisce la possibilità di interventi a favore delle imprese artigiane con un aumento fino al 100 per cento dei massimali previsti per i finanziamenti agevolati ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni e modificazioni.

L'articolo 4 prevede che, per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, gli imprenditori che operano nei territori sopra indicati possano accedere alle agevolazioni fiscali e creditizie previste per le attività artigianali e ciò anche quando dette attività vengono svolte nell'ambito di imprese agrarie singole o associate, sia per i prodotti di produzione propria che per quelli di altre aziende agrarie.

L'articolo 5 richiama l'attenzione sull'azione da svolgere per l'insediamento di nuove attività artigianali e di piccole industrie, impennata sull'iniziativa dei comuni e dei consorzi di comuni e sulle agevolazioni fiscali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Regioni, delimita con proprio decreto i territori collinari « a rilevante depressione economica » ai fini della loro equiparazione a quelli classificati montani ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Per effetto di tale riconoscimento sono estese in detti territori tutte le agevolazioni e gli incentivi di carattere fiscale, contributivo e creditizio per l'agricoltura, l'artigianato, il turismo, la piccola e media industria.

Art. 2.

Nei territori montani ed in quelli collinari a rilevante depressione economica di cui al precedente articolo 1 sono accordate le seguenti altre agevolazioni:

- a) riduzione del 50 per cento dei redditi imponibili dominicali e agrari dei terreni ai fini delle imposte sul reddito;
- b) riduzione del 50 per cento dei contributi per i consorzi obbligatori di bonifica e di irrigazione;
- c) esenzione dai contributi agricoli unificati, al pari di quanto già previsto per i territori montani ad altitudine superiore ai 700 metri;
- d) esenzione dal pagamento degli oneri fiscali e tributari per le opere di restauro, di adattamento e di impianti igienico-sanitari sui fabbricati rurali, anche se non utilizzati per attività agricole.

Art. 3.

Nei territori di cui al precedente articolo 1 i massimali previsti per i finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi del-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentati del 100 per cento.

Art. 4.

Negli stessi territori sono equiparate alle attività artigianali, ai fini delle agevolazioni creditizie e fiscali, quelle della trasformazione e commercializzazione dei prodotti diretti del fondo, eseguite nell'ambito di imprese agrarie singole o associate, sia dei prodotti propri che di quelli di altre aziende agrarie.

Art. 5.

Negli stessi territori, al fine di facilitare l'insediamento di nuove attività artigianali e di piccole industrie, possono essere concesse le seguenti facilitazioni:

a) concessione di mutui a tasso agevolato di durata ventennale a comuni ed a consorzi di comuni per l'intero importo necessario per la predisposizione di zone attrezzate per insediamenti artigianali e piccolo-industriali, fino ad un massimo di lire 5.000 milioni;

b) esenzione da INVIM, IRPEF, IRPEG sulle plusvalenze derivanti dalla predisposizione di zone attrezzate per insediamenti artigianali e piccolo-industriali, mediante lottizzazioni convenzionate, conformemente alle previsioni dei piani regolatori e dei piani di fabbricazione, purchè le aree siano effettivamente vendute ed utilizzate secondo la predetta destinazione entro un periodo massimo di dieci anni dall'approvazione delle lottizzazioni, a prezzi unitari concordati con i comuni, mediante apposita convenzione.